



Materiali europei sulla Mediazione Familiare

A cura di
Dr. Paolo Scotti

CONVENZIONE EUROPEA SULL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI MINORI
Adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 2003
Ratificata in Italia con la legge n.77 del 20 marzo 2003

**CAPITOLO II – MISURE DI ORDINE PROCEDURALE PER
PROMUOVERE L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI MINORI**

- **Articolo 13 – Mediazione ed altri metodi di soluzione di conflitti**
- Al fine di prevenire o di risolvere i conflitti, e di evitare procedimenti che coinvolgano minori dinanzi ad un'autorità giudiziaria, le Parti incoraggiano il ricorso alla mediazione e a qualunque altro metodo di soluzione dei conflitti atto a concludere un accordo, nei casi che le Parti riterranno opportuni.

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sui metodi alternativi di soluzione delle controversie in materia civile, commerciale e familiare (2011/2117(INI))

- Al punto 25 sottolinea il **ruolo cruciale** di certi tipi di **ADR** (*Alternative Dispute Resolution*) nelle controversie familiari, ambito in cui può **ridurre i danni psicologici, aiutare le parti a ricominciare a parlarsi** e in tal modo, in particolare, **aiutare a proteggere i figli**

Differenza tra perizia e metodi di risoluzioni delle controversie dell'ADR

“Libro Verde relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale” (Bruxelles 19.04.2002) paragrafo 1.1 capoverso 2 nota 1

la perizia “... non è un modo di risoluzione delle controversie, bensì una procedura di ricorso ad un esperto, a sostegno, per esempio, di un procedimento giudiziario o di arbitrato”

Raccomandazione N. 1639/2003 dell'Assemblea
Parlamentare del Consiglio d'Europa del 25 novembre
2003, [CM/AS(2004) Rec1639]

Art 1 "La mediazione familiare è un procedimento di costruzione e di gestione della vita tra i membri d'una famiglia alla presenza d'un terzo indipendente ed imparziale chiamato il mediatore. [...] Compito del mediatore è di accompagnare le parti della mediazione in un procedimento fondato verso una finalità concordata innanzitutto tra loro. L'obiettivo della mediazione è di giungere ad una conclusione accettabile per i due soggetti senza discutere in termini di colpa o di responsabilità. L'accordo raggiunto è ritenuto idoneo ad una pacificazione e ad un miglioramento duraturi della relazione tra i coniugi."

La mediazione familiare non è in antagonismo con l'iter giudiziario

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale 2004/0251 (COD) - punto 1.1.4.

“La Commissione non vede la mediazione come alternativa ai procedimenti giudiziari; essa è piuttosto uno dei diversi mezzi di risoluzione delle controversie disponibile in una società moderna e che può essere il più idoneo per alcuni tipi di controversie, ma certamente non per tutte.”

Raccomandazione N. 1639/2003 dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa del 25 novembre 2003, [CM/AS(2004) Rec1639]

Art 7: "Lo scopo principale della mediazione non è quello di alleggerire il carico dei tribunali, ma di ristabilire, con l'aiuto di un professionista formato nella mediazione, la carenza di comunicazione tra le parti."

L'indicazione del giudice ai genitori di accedere ad un servizio di mediazione familiare non dovrebbe essere prescrittiva o vincolante.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa a determinati aspetti della mediazione in materia
civile e commerciale 2004/0251 (COD)
Articolo 3 - Deferimento alla mediazione**

Il tribunale investito di una causa può, se lo ritiene appropriato ed avuto riguardo alle circostanze del caso, **invitare** le parti a ricorrere alla mediazione allo scopo di dirimere la controversia.

**Raccomandazione n° . r (98) 1 del Comitato dei Ministri Europeo agli stati
membri sulla mediazione familiare – Principi della mediazione familiare -
Punto II Organizzazione della mediazione - comma a)**

**La mediazione per principio non dovrebbe essere
obbligatoria.**

Autonomia dall'ambito giudiziario

Raccomandazione n° . r (98) 1 del Comitato dei Ministri Europeo agli stati membri sulla mediazione familiare – Principi della mediazione familiare - Punto V. Relazione tra la mediazione e le procedure davanti all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità competente

- a. Gli Stati dovrebbero **riconoscere l'autonomia della mediazione** e la possibilità per essa di aver luogo prima, durante o dopo una procedura giudiziaria;
- b. Gli Stati dovranno stabilire dei meccanismi in vista:
 - i. di **permettere l'interruzione della procedura giudiziaria** pendente al fine di instaurare la mediazione;

Raccomandazione n° . r (98) 1 del Comitato dei Ministri Europeo agli stati membri sulla mediazione familiare – Principi della mediazione familiare - Punto III

- i. il mediatore è imparziale nei suoi rapporti con le parti;**
- ii. il mediatore è neutro per quanto riguarda l'esito;**
- iii. il mediatore rispetta i punti di vista delle parti e tutela la loro uguaglianza nella negoziazione;**
- iv. il mediatore non ha il potere di imporre una soluzione;**
- v. le condizioni nelle quali si svolge la mediazione familiare dovrebbero garantire il rispetto della vita privata;**
- vi. le discussioni che hanno avuto luogo durante la mediazione sono confidenziali;**
- vii. il mediatore dovrebbe, al caso, informare le parti della possibilità che essi hanno di ricorrere a consulenti;**
- viii. il mediatore dovrà mirare in maniera particolare al benessere e all'interesse superiore del minore,**
- ix. il mediatore dovrà sapere se fra le parti sono occorse delle violenze, ovvero se delle violenze sono suscettibili di prodursi nel futuro**



**Raccomandazione n° . r (98) 1 del Comitato dei Ministri Europeo agli stati membri sulla mediazione familiare –
Principi della mediazione familiare - Punto III
Procedimento di mediazione**

- x. il mediatore può fornire informazioni legali, ma **non dovrà mai dispensare consigli** di tale natura. Egli dovrà al caso **informare le parti** della possibilità che esse hanno di **consultare un avvocato** o un altro professionista competente.



Raccomandazione n° . r (98) 1 del Comitato dei Ministri Europeo agli stati membri sulla mediazione familiare – punto 47 dell'Esposizioni delle motivazioni

“... il fatto di fornire dei consigli costituisce una contraddizione con uno dei principi della mediazione, e cioè a quello dell'imparzialità. I consigli comportano una valutazione di circostanze particolari così come la raccomandazione di un'azione specifica. Gli avvocati forniscono ai loro clienti nel contempo un'informazione ed un consiglio legale, ma i mediatori comprometterebbero la loro neutralità ed imparzialità se dessero dei consigli della specie. Gli avvocati ed i mediatori hanno un ruolo complementare, ed i mediatori, se necessario, suggeriscono alle parti di acquisire un parere legale dai loro avvocati che sono preposti a raccomandare le azioni che sono nel migliore interesse di ciascuna parte. Negli Stati nei quali la mediazione è ben sviluppata, i mediatori consigliano generalmente alle parti di acquisire un parere legale indipendente prima della stipulazione di qualunque accordo giuridicamente vincolante.”

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale 2004/0251 (COD)

Articolo 6 – Ammissibilità delle prove nei procedimenti civili

1. I mediatori, non devono, nei procedimenti civili, rendere testimonianza o fornire prove su:
 - a) l'invito di una parte ad intraprendere la mediazione o il fatto che una parte intendesse partecipare alla mediazione;
 - b) opinioni espresse o suggerimenti di una parte della mediazione rispetto ad una possibile definizione della controversia;
 - c) dichiarazioni o ammissioni rese da una parte nel corso della mediazione;
 - d) proposte del mediatore;
 - e) il fatto che una parte abbia espresso la sua volontà di accettare una proposta di accordo del mediatore;
 - f) un documento predisposto esclusivamente ai fini della mediazione.

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale 2004/0251 (COD)

Articolo 6 – Ammissibilità delle prove nei procedimenti civili

- 3. La comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1 non può essere ordinata da un tribunale o da un'altra autorità giudiziaria nei procedimenti giudiziari civili e, se tale informazione è offerta come prova contravvenendo al paragrafo 1, essa deve essere considerata inammissibile.**

Raccomandazione n° . r (98) 1 del Comitato dei Ministri Europeo agli stati membri sulla mediazione familiare – punto 40 dell'Esposizioni delle motivazioni

“... Il mediatore non dovrebbe essere tenuto a presentare dei rapporti ufficiali sull'oggetto e sul contenuto delle discussioni che hanno avuto luogo durante la mediazione, anche se l'autorità giudiziaria o un'altra autorità competente si attendano da lui la presentazione di un rapporto accettato dalle parti nel quale siano riportati gli accordi conclusi”

Raccomandazione n° . r (98) 1 del Comitato dei Ministri Europeo agli stati membri sulla mediazione familiare – Principi della mediazione familiare - Punto 7

Il ricorso alla mediazione può:

- migliorare la comunicazione fra i membri della famiglia;
- ridurre i conflitti fra le parti in litigio;
- dar luogo a componimenti amichevoli;
- assicurare il mantenimento di relazioni personali tra i genitori ed i figli;
- ridurre i costi economici e sociali della separazione e del divorzio per le parti e per gli Stati;
- ridurre i tempi altrimenti necessari per la composizione dei conflitti

La mediazione di cui alla presente direttiva dovrebbe essere un **procedimento di volontaria giurisdizione** nel senso che **le parti gestiscono esse stesse il procedimento** e possono organizzarlo come desiderano e porvi fine in qualsiasi momento. Tuttavia, in virtù del diritto nazionale, l'organo giurisdizionale dovrebbe avere la possibilità di fissare un termine al processo di mediazione. Inoltre, **l'organo giurisdizionale dovrebbe, se del caso, poter richiamare l'attenzione delle parti sulla possibilità di mediazione.**

**RACCOMANDAZIONE DELLA
COMMISSIONE EUROPEA**

del 4 aprile 2001

**sui principi applicabili agli organi
extragiudiziali che partecipano alla
risoluzione consensuale delle
controversie in materia di consumo**

2001/310/CE

Premessa

- La Commissione ha preso un'iniziativa volta a fare in modo che le procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie in materia di consumo osservino una serie di principi. Ha infatti pubblicato, il 4 aprile 2001, una raccomandazione che riguarda le procedure in cui il terzo non assume una posizione ma si limita ad aiutare le parti a trovare da sole tale soluzione.
- Questa raccomandazione enuncia quattro principi: imparzialità, trasparenza, efficacia e equità

Imparzialità

L'imparzialità dev'essere garantita assicurando che i responsabili della procedura:

- a) siano designati a tempo determinato e che non possano essere rimossi dalle loro mansioni senza giusta causa;
- b) non si trovino in situazione di conflitto d'interessi apparente o reale con nessuna delle parti;
- c) forniscano informazioni sulla loro imparzialità e competenza e entrambe le parti prima dell'inizio della procedura.

Trasparenza

1. Deve essere sempre garantita la trasparenza della procedura
2. Le informazioni relative alle modalità di contatto, al funzionamento e alla disponibilità della procedura devono essere facilmente disponibili
3. Vanno rese disponibili informazioni su: modalità procedura, ambito di applicazione, regole che disciplinano la procedura, costi, calendario, norme applicabili, potenzialità di esito, status delle soluzioni individuate
4. Le soluzioni devono essere registrate e rese visibili ad entrambe le parti
5. Devono essere rese pubblicamente disponibili informazioni su efficacia procedura (n. querele e risultati, criticità sistematiche, grado conformità soluzioni)

Efficacia - 1

- Dev'essere assicurata l'efficacia della procedura.
- La procedura è facilmente accessibile e disponibile per entrambe le parti
- La procedura è gratuita per i consumatori o con costi proporzionati all'importo oggetto della controversia.
- Le parti hanno accesso alla procedura senza essere obbligate a ricorrere a un professionista legale. Tuttavia non potrà essere impedito alle parti di farsi rappresentare o assistere da terzi in qualsiasi fase della procedura.

Efficacia - 2

- Una volta sottoposta, la controversia è trattata nel più breve tempo possibile. Il suo iter è esaminato periodicamente ad opera dell'organo responsabile della procedura
- La condotta delle parti è oggetto di esame da parte dell'organo responsabile della procedura per assicurare che esse siano impegnate a cercare una risoluzione adeguata, equa e tempestiva della controversia. Se la condotta di una parte è insoddisfacente, entrambe le parti ne sono informate onde consentire loro di valutare se continuare la procedura di risoluzione della controversia.

Equità - 1

Dev'essere assicurata l'equità della procedura. In particolare:

- le parti sono informate del loro diritto di rifiutare di partecipare alla procedura o di recedere da essa in qualsiasi momento e di adire il sistema giudiziario o eventuali altri meccanismi di risoluzione extragiudiziale
- entrambe le parti debbono essere in grado di presentare liberamente le informazioni sul caso su base confidenziale, nell'ambito della procedura, a meno che entrambi concordino per informare la controparte. Se il terzo propone delle possibili soluzioni, entrambe le parti devono essere in grado di valutarle e di valutare le analisi della controparte
- entrambe le parti sono incoraggiate a cooperare pienamente con lo svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni necessarie per un'equa risoluzione
- prima che le parti si mettano d'accordo su una proposta di risoluzione della controversia, dev'essere loro concesso un periodo di tempo ragionevole per esaminare tale soluzione.

Equità - 2

Il consumatore dev'essere informato in linguaggio chiaro e comprensibile prima di accettare una proposta di soluzione del fatto che:

- ha la scelta se accettare o meno
- la soluzione proposta può essere meno favorevole del risultato che potrebbe essere ottenuto in caso di procedura giudiziale
- prima di accogliere o di respingere la soluzione proposta, ha il diritto di ricorrere all'avviso di una fonte indipendente;
- l'uso della procedura non preclude l'opzione di deferire la querela a un altro meccanismo giudiziale o extragiudiziale di risoluzione delle controversie
- la soluzione consensuale ha un proprio status

**Proposta di regolamento del Consiglio
relativo alla competenza, al
riconoscimento e all'esecuzione delle
decisioni in materia matrimoniale e in
materia di responsabilità genitoriale,
che abroga il regolamento (CE) n.
1347/2000 e che modifica il
regolamento (CE) n. 44/2001**

23/12/2003 - Gazzetta ufficiale dell'Unione europea - L 338/1

Articolo 57 - Cooperazione nell'ambito di cause specifiche

- Aspetto più importante, le autorità centrali **svolgono un ruolo attivo al fine di garantire l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale** in determinati casi specifici, nei limiti del loro ambito d'azione definito dal diritto nazionale. A tal fine, esse scambiano informazioni, forniscono consulenza, **promuovono la mediazione** e facilitano le comunicazioni dirette tra giudici. Svolgono un ruolo particolarmente rilevante nei casi di sottrazione di minori, nei quali sono tenute a reperire e restituire il bambino, e eventualmente istruire un apposito procedimento a tal fine.